

Articolo 119

Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

di Antonio Leo Tarasco

SOMMARIO: 1. Inquadramento della norma. - 2. Il doppio livello negoziale.

1. Inquadramento della norma.

La finalità della norma è – come indicato nella *rubrica legis* – diffondere la conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole, estendendo l'area della valorizzazione al particolare pubblico dei fruitori costituito dagli studenti degli istituti d'istruzione d'ogni ordine e grado⁽¹⁾.

In relazione alla *specialità* dei destinatari, peculiari sono anche le modalità di diffusione della conoscenza del patrimonio culturale: il legislatore ipotizza l'elaborazione di “percorsi didattici”, la predisposizione di “materiali e sussidi audiovisivi”, la “formazione e l'aggiornamento dei docenti”.

In questo senso, l'art. 119 Codice si pone come norma di specie rispetto all'art. 118, che disciplina in via generale la diffusione della conoscenza del patrimonio cul-

⁽¹⁾ Nella vigenza del T.U. del 1999, il corrispondente art. 111 veniva interpretato non come norma autorizzatoria alla fruizione del patrimonio culturale da parte delle scuole, ma come norma che disciplinava l'uso dei beni culturali da parte del pubblico scolastico ove esso andasse “oltre i normali contenuti”, sviluppandosi con modalità “più intense sia sotto il profilo dei tempi di sosta, sia sotto il profilo dell'esclusività dell'uso”, inserendosi, così, in specifici percorsi didattici (W. CORTESE, *Sub art. 111*, 357).

turale, indipendentemente dalla *qualitas* dei concreti fruitori ⁽²⁾; ne rafforza la comune matrice il dato per cui sia l'art. 118 che l'art. 119 si presentano come espressione del profilo di valorizzazione diretto “a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale (...)” (art. 6, comma 1, Codice).

La disposizione contenuta nell'art. 119 non è nuova nell'ordinamento giuridico: almeno in parte, essa recepisce nel Codice l'art. 3 della legge 12 luglio 1999, n. 237, che introducendo il comma 1-*bis* all'art. 7, legge 8 ottobre 1997, n. 352, stabiliva espressamente che “al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti”.

Sui primi due periodi del comma 1 dell'art. 7, legge n. 352/97, aveva inciso, invece, l'art. 4, legge 21 dicembre 1999, n. 513, stabilendo che “le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili”.

Del coordinamento dell'intervento normativo del 1999 non si rinviene traccia nel corrispondente art. 111 del T.U. del 1999, che recepisce unicamente gli artt. 7 e 8, legge n. 352/97. La normativa del 1999 viene, invece, integralmente recepita nel d. lgs. n. 42/04, il cui pregio, dunque, non consiste, *in parte qua*, nell'aver dettato contenuti sostanziali nuovi ⁽³⁾ quanto nell'aver previsto nuove modalità procedurali per realizzare l'obiettivo già fissato nella legislazione del 1997, come modificata dagli interventi del 1999, solo parzialmente recepiti nel T.U. del 1999.

2. Il doppio livello negoziale.

L'art. 119 prevede un doppio livello negoziale, l'uno *apicale* – svolgentesi tra il MiBAC, il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca (MIUR), le regioni e gli altri enti pubblici territoriali – e l'altro *periferico*, tra musei e luoghi della cultura e gli istituti d'istruzione.

⁽²⁾ Considera, invece, l'art. 119 come norma di specie rispetto agli accordi previsti dall'art. 112 Codice, G. MARCHI, *Sub art. 119*, 462 ss., 463.

⁽³⁾ Ad eccezione dell'inclusione, nell'oggetto degli accordi, della formazione e dell'aggiornamento dei docenti; viceversa, la considerazione delle “eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili” era già inclusa nell'art. 7, legge n. 352/97, come modificata dalla legge n. 513/99. La disposizione, dunque, *in parte qua*, non è da considerarsi nuova, contrariamente a quanto sostenuto da P. CARPENTIERI, *Sub art. 119*, 537 ss., 540.

La diversa *qualitas* negoziale si desume anche dalla terminologia adottata dal legislatore: gli *accordi* sono stipulati, *a monte*, esclusivamente tra i Ministeri e i diversi enti pubblici territoriali; mentre le *convenzioni* sono quelle che, *a valle*, vengono concluse tra i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura e le scuole di ogni ordine e grado.

Deve notarsi che mentre agli accordi stipulati *a monte* partecipa il MIUR, a livello *periferico* sono incluse solo le scuole ma non anche le università (ancorché – come noto – le università non costituiscano articolazioni periferiche dell'amministrazione centrale, non sussistendo, tra MIUR e università, un rapporto di subordinazione vero e proprio ma solo di vigilanza che garantisce gli enti di autonomia funzionale).

Il T.U. del 1999, invece, non faceva distinzione tra i diversi livelli negoziali: gli organi di vertice (ad esclusione del MIUR, che non era contemplato) stipulavano le convenzioni direttamente con “le scuole di ogni ordine e grado” (art. 111, comma 1, T.U.), con paritaria ripartizione degli oneri che ne derivavano (art. 111, comma 3, T.U.). Tali accordi avevano ad oggetto anche il “patrimonio scientifico”, non contemplato come oggetto negoziale negli accordi dell'art. 119 Codice.

Tra i due livelli negoziali sembra esservi un rapporto di pregiudizialità necessaria, dal momento che il legislatore subordina le convenzioni tra scuole e istituti della cultura alla stipula degli accordi del comma 1 (“...*sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura...possono stipulare con le scuole...*”). Diversamente, per altri autori, gli accordi indicati nel comma 1 non vincolerebbero in modo determinante nell'*an* e nel *quid* le convenzioni da stipularsi con le scuole. Ciò nel senso che, pur in assenza degli accordi “superiori”, le scuole resterebbero sempre libere di concludere le convenzioni con i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura, come d'altro canto già previsto nella legge n. 352/97. Ove tuttavia già stipulati gli accordi ministeriali, essi rappresenterebbero soltanto un *canovaccio* su cui scuole e istituti e luoghi della cultura potrebbero costruire le successive convenzioni: in quest'ottica, gli accordi previsti dal comma 1 “porrebbero le linee guida per una politica di valorizzazione ad ampio raggio (...) a cui le convenzioni tra scuole e responsabili dei luoghi della cultura (...) potrebbero [ma non *dovrebbero*, n.d.A.] attenersi per una generale regola di coerenza ed armonizzazione”⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ G. MARCHI, *Sub art. 119*, 467.